



***Città di Sant'Agata de' Goti***  
***(Provincia di Benevento)***

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/05/2019 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs. 267/2000

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE**

**Atto n. 12 del 10 giugno 2020**

**Oggetto: Adozione protocollo operativo per la gestione dei residui attivi e passivi e per l'amministrazione dei fondi a gestione vincolata**

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di giugno alle ore 12,00 presso la Sede Comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, composto da:

		Presenti	Assenti
Dr. Pio AMATO	Presidente	X	
Dott. Marco GAGLIARDE	Componente	X	
Dott. Alessandro VERDICCHIO	Componente	X	


Redige il verbale il Dr. Marco Gagliarde

**PREMESSO che :**

- il Comune di Sant' Agata de' Goti, con delibera consiliare n. 03 del 4 febbraio 2019, ha deliberato il dissesto finanziario dell'Ente;
- con D.P.R. in data 3 maggio 2019, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 9 maggio 2019 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Pio Amato, Dott. Marco Gagliarde, Dott. Alessandro Verdicchio;
- con deliberazione nr. 1 del 13.05.2019, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è regolarmente insediata presso il Comune di Sant'Agata de' Goti;

**ATTESO che:**

- l'articolo 254, comma 1 del citato Testo Unico prevede che *"l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione"*;
- con delibera n.2 del 20.05.2019 si stabiliva di approvare lo schema di avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'Ente Locale disponendo che lo stesso fosse pubblicato, a cura del personale di collaborazione a questa CSL:
  - a. all'albo Pretorio on line dell'Amministrazione Comunale di Sant'Agata de' Goti;
  - b. sul sito internet <http://www.comune.santagatadegoti.bn.it>;
  - c. mediante affissione in forma di manifesto, nel Comune di Sant'Agata de' Goti;
  - d. su due quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale e l'altro a tiratura locale.
- il predetto avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data 20.05.2019, con scadenza il 20.07.2019;
- il predetto termine è stato prorogato, con delibera n. 4 del 22.07.2019, fissando la nuova scadenza il 19.08.2019;
- entro il predetto termine ordinatorio, e al 31.12.2019, risultano essere pervenute n. 331 istanze di ammissione alla massa passiva;
- l'articolo 258 del citato Testo Unico che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, al comma 1 prevede che *"l'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione"*;
- con deliberazione propria n.1 del 13 gennaio 2020 si stabiliva:
  - 1) di proporre l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del Testo Unico per i debiti sinora censiti pari ad Euro € 7.652.095,73 dando atto che tali importi sono suscettibili sia di incremento, atteso che risultano sussistere altri debiti al 31.12.2018 non corredati da istanza di ammissione alla massa passiva, sia di rideterminazione eventuale all'esito della ricezione delle attestazioni ex art. 254 del TUEL;
  - 2) di riservarsi di estendere la predetta procedura per gli altri debiti ancora in istruttoria, nonché per gli eventuali ulteriori debiti che potrebbero afferire alla massa passiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 140/2004 che prevede l'inserimento nella



massa passiva di tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi, nel caso di specie, al 31/12/2018 e accertati entro l'approvazione del rendiconto di gestione;

- 3) di richiedere all'Amministrazione comunale il provvedimento di adesione o meno alla procedura semplificata da adottare entro 30 giorni dalla data della presente con deliberazione di Giunta con la relativa copertura finanziaria dell'importo minimo presuntivo di € 3.858.692,82 (corrispondente all'importo pari al 50% per offerte transattive o relativo accantonamento in caso di non accettazione, per debiti non assistiti da privilegio oltre al 100% per debiti privilegiati, a cui va, poi, detratta la disponibilità sul conto della liquidazione al 31 dicembre 2019 pari ad Euro 0), dando atto che, per quanto concerne la gestione dei fondi a destinazione vincolata, si resta in attesa di riscontro da parte del Comune di Sant'Agata de' Goti in merito alle più volte richieste comunicazioni al riguardo;


**CONSIDERATO che:**

- il Responsabile Area Finanziaria del Comune di Sant'Agata de' Goti, con determina n. 3 del 10.02.2020 avente ad oggetto: "*Quantificazione incassi vincolati al 1° gennaio 2020 ai sensi del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al d.Lgs.n. 118/2011-Rettifica determinazione n.15 del 10.03.2015*" stabiliva di rideterminare, a seguito della rettifica operata dall'ufficio, ed alla luce di quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sezione autonomie, con deliberazione n.31/SEZAUT/2015 del 9 novembre 2015, la consistenza dei fondi vincolati di cassa alla data del 1° gennaio 2020 secondo le seguenti risultanze:

**Saldo di cassa vincolato**

**TOTALE FONDI VINCOLATI DI CASSA AL 1° GENNAIO 2020 € 2.312.014,70**

- con deliberazione di giunta comunale n. 18 del 13.02.2020, l'Amministrazione comunale ha aderito alla proposta di procedura semplificata di liquidazione dei debiti della massa passiva ex art. 258 del D. Lgs. 267/2000;
- gli incassi, riferiti alla gestione dei residui attivi al 31/12/2018, sia di parte corrente che relativi alla gestione vincolata, dal giorno successivo alla data di insediamento di questa CSL e fino alla data odierna, non sono stati, ad oggi, ancora trasferiti;
- in relazione alle necessità rappresentate dall'Ente di volta in volta questa CSL, al fine di evitare il rischio di revoca di finanziamenti assegnati all'Ente e tenendo conto delle necessità rappresentate di rendicontare le somme trasferite dalla Regione, relativamente a fattispecie ove viene assunta la sussistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate antecedenti il 31.12.2018, con creditori da soddisfare, considerando che la natura vincolata delle somme non consente l'impiego delle stesse per altri fini, ha concesso il nulla osta alla gestione ordinaria dell'Ente delle suddette risorse, per conto dell'OSL, con movimentazione contabile a valere sui residui di spesa e di entrata;
- in tali circostanze ha onerato il RUP di provvedere a far pervenire apposita comunicazione relativa agli importi erogati ai beneficiari delle predette somme, corredata dei provvedimenti adottati, della copia della reversale d'incasso, dei mandati di pagamento effettuati e della ulteriore documentazione di rito;
- la CSL ha più volte rappresentato la opportunità di stilare d'intesa tra OSL ed organo esecutivo un protocollo operativo per la gestione delle entrate e spese vincolate non ancora riscosse e pagate, tenendo conto delle difficoltà a generare in tempi stretti eventualmente una contabilità parallela di tale partite lavorate autonomamente dall'OSL.



## **RICHIAMATI**

- l'art. 252, comma 4 del TUEL, in base al quale l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3 del D.Lvo 267/2000, che stabilisce che *"nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:*

*I debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario di liquidazione "*

- l'art 255, comma 10 del D. Lvo 267/2000, il quale, per effetto del D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito con L 21 giugno 2017, n. 95, art. 36, comma 2, subisce le seguenti modifiche:

*"1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255 comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.*

*2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.*

*3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.*

*3-bis, Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data";*

- l'atto di orientamento ex art 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario, che l'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali ha emanato in data 26/10/2018, il quale recita testualmente: *" la gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata nei Comuni dissestati di competenza dell'organo straordinario di liquidazione deve avvenire attraverso il coinvolgimento dell'Ente locale interessato affinché allo stesso sia garantito il supporto conoscitivo costante necessario per la prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad esse connessi e per avere piena certezza circa la portata e la concreta attuazione dell'azione di risanamento; il coinvolgimento dell'Ente locale potrà essere realizzato tramite il ricorso ad un'intesa di carattere procedimentale, concordata con l'OSL afferente la gestione delle obbligazioni relative ai predetti fondi con lo scopo di consentire, all'Ente stesso, un'anticipata conoscenza dei risultati della gestione straordinaria in funzione dell'eventuale formulazione di indicazioni operative, con particolare riguardo ai rapporti scaturenti dalla gestione dei fondi in argomento che non si esauriscono nel perimetro temporale della gestione dell'OSL, ma possono sortire effetti anche sulla futura gestione dell'Ente";*
- il comma 5 dell'art. 42 del D. Lgs, n. 118 del 2011, il quale recita testualmente: *"Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

*a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*



- b) derivanti da mutui e finanziamenti, contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione";

#### **CONSIDERATO**

• il deliberato n. 176/2016/QMIG della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, che specifica, testualmente “, sembra, infatti, che in detta occasione ci si riferisse a spese che, pur risultando formalmente dotate di adeguata copertura di bilancio, ne erano di fatto sprovviste per il fatto che le relative entrate erano state distratte (per cassa) ad altre finalità e non ricostituite a fine esercizio. E' del tutto evidente che, in siffatte ipotesi, la soluzione teoricamente più corretta alla problematica è quella di ricostituire i fondi a destinazione vincolata e non quello di forzare il concetto di debito fuori bilancio ...Pertanto può affermarsi che è vera, al punto di apparire tautologica, l'asserzione secondo cui nei limiti in cui l'entrata nasce vincolata ed il relativo vincolo viene correttamente contabilizzato e la gestione sia svolta regolarmente, non può sorgere debito fuori bilancio, ma al più vi sarà un residuo passivo coperto e sorretto da entrate certe. Del pari vero è, però, che, ove la spesa si riveli sottostimata ma venga, comunque, assunta oltre il vincolo di destinazione o di copertura dell'entrata correlata, insorge un fenomeno il quale, definito «debito fuori bilancio deve essere ricondotto, se e nei limiti consentiti dal ricorrere dei presupposti di legge, al sistema di bilancio attraverso il riconoscimento ed il contestuale reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento”: ...In tal caso, se sussista "utilità" per l'ente e gli altri presupposti previsti dal TUEL per il riconoscimento, la spesa assunta non può che rientrare, entro i limiti di riconoscibilità, nella massa passiva ai sensi dell'art. 254, comma 3, del TUEL e seguire, pertanto, la disciplina propria della gestione liquidatoria a carico dell'organo straordinario”;

#### **VISTO**

- il titolo VIII, capi II e III del D. c.vo 267,2000;
- il D. P.R. n. 378/1993, contenente il regolamento recante norme sul rifinanziamento degli enti locali;
- la Circolare del Ministero dell'interno 20.9.1993 n. F.L. 21/93;

#### **RITENUTO**

- di dover definire in termini generali la condotta che questo Organo straordinario di liquidazione terrà di fronte a domande di pagamento a valere su gestioni vincolate stante la sostanziale novità della questione e la complessità della gestione dei fondi vincolati nel bilancio in ossequio ai contenuti dell'art 36 del decreto legge 24 aprile 2017, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 il quale prevede che si debba gestire i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, nell'ambito della liquidazione;
- di doversi avvalere, ove ne ricorrano i presupposti, della facoltà di definire le partite debitorie sentiti i creditori;

Tutto ciò premesso e considerato, a votazione unanime

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare le linee guida relative all'amministrazione dei residui ATTIVI E PASSIVI e dei fondi a gestione vincolata ed alle istanze di pagamento ad essi pertinenti nelle modalità seguenti:

The image shows three handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names of the officials involved in the decision.

- a) i titolari di crediti relativi a fondi a gestione vincolata devono produrre istanza di pagamento, usando i modelli e seguendo le procedure definite dall'OSL, in caso di sussistenza di obbligazione giuridicamente perfezionata alla data del 31.12.2018;
  - b) tali istanze di pagamento saranno istruite dagli uffici competenti dell'Ente secondo la medesima procedura richiesta per le istanze ordinarie e in considerazione delle ulteriori informazioni richieste con il modello trasmesso al Segretario Generale e ai responsabili di servizio dell'Ente. L'organo straordinario di liquidazione si avvarrà della collaborazione degli uffici comunali per verificare gli atti giustificativi della spesa e demanderà agli stessi la relativa liquidazione, preliminarmente all'emissione dell'ordinativo di pagamento, emettendo nulla osta espresso;
  - c) in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili sull'apposito conto del tesoriere comunale, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo, autorizzerà i competenti uffici comunali ad emettere il relativo ordinativo di pagamento o provvederà alla liquidazione, a valere sul proprio conto, qualora l'Amministrazione abbia provveduto nel contempo al trasferimento delle relative somme;
  - d) in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa cui corrispondano residui attivi da riscuotere previa rendicontazione della spesa a soggetti terzi, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo, autorizzerà i competenti uffici comunali ad emettere il relativo ordinativo di pagamento e provvederà alla liquidazione, a valere sul proprio conto, qualora l'Amministrazione abbia provveduto al trasferimento delle relative somme, oltre a procedere alla rendicontazione e riscossione del credito per il tramite degli uffici comunali competenti;
  - e) in caso pervenga un'istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili in cassa e/o residui attivi non di importo complessivamente inferiore ai residui passivi registrati sullo specifico fondo a gestione vincolata, l'organo straordinario di liquidazione, previa verifica del titolo e nei limiti di questo, chiederà all'Ente di ricostituire le risorse finanziarie vincolate e, in ogni caso, autorizzerà la spesa, per intero, solo nei limiti delle risorse effettivamente accertate, acquisite e rese disponibili dall'Ente;
  - f) nei casi in cui, pur sussistendo residui attivi e passivi alla data del 31.12.2018, ma non vi siano state riscossioni di somme, né obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 31.12.2018, l'ente, previa comunicazione all'OSL, potrà procedere autonomamente alla riscossione ed al pagamento delle somme in quanto non afferenti alla competenza della gestione liquidatoria;
  - g) in tutti gli altri, identificabili come debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del TUEL afferenti alla gestione, si procederà a definire le partite debitorie in transattiva, sentiti i creditori.
- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento al Commissario Straordinario, al Segretario Generale, al Responsabile dell' Area Finanziaria e, per conoscenza, al Ministero dell'interno, Direzione Finanza Locale.

The image shows three handwritten signatures in black ink. One signature is on the left, and two are on the right, one above the other.


Si da atto che, ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Il Presidente: Dott. Pio Amato

I Componenti : Dott. Marco Gagliarde

Dott. Alessandro Verdicchio

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The top signature is the most prominent and appears to be 'P. Amato'. The middle signature is less distinct but appears to be 'M. Gagliarde'. The bottom signature is also less distinct and appears to be 'A. Verdicchio'. The lines are evenly spaced and extend across the width of the signatures.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente

Dr. Pio Amato

Il Componente verbalizzante

Dr. Marco Gagliardi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del sito web dell'ente in data 11-6-2020 e resterà affissa per n. 15 giorni consecutivi Albo n° 1/PS/2020

Il Responsabile del Settore

IL MESSO NOTIFICATORE

Sig. IL P. DE CESARE

ESECUTIVITA'

( ) La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione dal \_\_\_\_\_, se non dichiarata immediatamente esecutiva, diverrà esecutiva il : \_\_\_\_\_

( ) E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno : \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore

\_\_\_\_\_